

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. **1/Rif** del ..... marzo 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani  
a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*

### ***Il Presidente della Regione***

#### **Visti:**

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "*funzioni mantenute dallo Stato*" e 108 "*funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali*" del rubricato "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti*";
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e in particolare il Titolo X "*Esposizioni ad Agenti Biologici*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "*Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19*" ed in particolare l'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*";

---

Ordinanza n. **1/Rif/2020**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” - che estende le misure restrittive di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- la nota prot. n. 8293 del 12.03.2020 dell’Istituto Superiore di Sanità avente per oggetto: “*Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta parere*” con la quale formula delle Linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020;
- le ulteriori “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2*” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020 che al fine di salvaguardare l’incolumità e la tutela della salute pubblica sulla trasmissione dell’infezione da virus considerano la gestione di due tipologie di rifiuti e precisamente:
  - *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (UTENZE DI TIPO A).*
  - *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (UTENZE DI TIPO B).*
- il DPR n. 254 del 17 luglio 2003 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*” ed in particolare l’art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale riporta: “*I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici*”.
- la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.M. 27 settembre 2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*” e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
- l’Ordinanza del Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- l’art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell’ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l’adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l’art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006: “*Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione*”;
- l’art. 177, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: “*La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute*

*umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia";*

- l'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";*
- l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che prevede: *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
  - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
  - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
  - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*
- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";*
- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";*
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";*
- i pareri rilasciati dal Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica -DPS- in data..... prot ..... e dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico -DASOE- dell'Assessorato alla Salute, in data ..... prot.....n. .... e/o delle ASP Provinciali che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai quali si fa espresso rinvio;
- il parere rilasciato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, prot. n. .... del ..... acquisito al protocollo n. .... del ..... del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al quale si fa espresso rinvio;
- il parere rilasciato da ARPA Sicilia, prot. n. .... del ..... acquisito al protocollo n. .... Del ..... del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al quale si fa espresso rinvio;

- la particolare situazione di emergenza sul territorio nazionale determinata dalla diffusione del coronavirus e dall'esponenziale aumento del numero dei contagiati e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere;
- il rapido evolversi della situazione epidemiologica e il veloce incremento dei casi sul territorio regionale di soggetti contagiati dal virus COVID-19 che ha determinato e determinerà sempre più un aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo nelle strutture sanitarie impegnate ad assistere i soggetti contagiati e nelle utenze dei soggetti in quarantena;

**Considerato che:**

- l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p., e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n.152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;
- nel territorio regionale sono in esercizio n. 3 impianti di termodistruzione autorizzati allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo siti in Augusta (SR), Piano Tavola - Belpasso (CT) e Carini (PA), di capacità complessiva autorizzata di circa 43.000 t/anno;
- la superiore direttiva prot. n. 8293 del 12.03.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità la quale riporta a pag. 2 e 3 *“In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato all'art. 9 ... (omissis) e come riportato dall'art. 15 .... (omissis)....*

*Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.*

*Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).*

*Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).*

e inoltre:

*“i rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”.*

**Considerato** il crescere del numero dei Soggetti infetti e il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da raccogliere, trasportare e smaltire con la conseguente possibilità che le ASP non possano attuare le modalità di gestione previste (per l'assenza di contratti in essere con gestori specializzati e/o per altre valide motivazioni);

**Considerata**, altresì, la conseguente possibilità di saturazione della capacità tecnica degli impianti di termodistruzione;

**Considerata** inoltre la difficoltà delle operazioni di trattamento dei rifiuti differenziati anche a causa e delle carenze di D.P.I. e dell'aumento del tasso di assenza dei lavoratori e conseguentemente la riduzione della quantità lavorate e il conseguente accumulo di materiali in ingresso;

**Considerata** altresì, l'attuale criticità del settore del trattamento e recupero per il blocco di alcuni impianti conseguente sia a provvedimenti delle autorità competenti sia a carenza di impianti disponibili per le operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati

**Considerato che** quanto sopra causerebbe il blocco dei conferimenti ordinari negli impianti di trattamento dei rifiuti e quindi il blocco della raccolta dei rifiuti urbani e il rischio di accumuli nelle strade con il rischio di gravi conseguenze igienico-sanitarie;

**Ritenuto** pertanto necessario salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;

**Ritenuto** necessario ed urgente disporre l'attivazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate a ridurre la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, individuando concrete soluzioni anche mediante il ricorso a misure emergenziali e urgenti di carattere straordinario;

**Dato** atto che l'adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero in forza di una mancata e accurata gestione della notevole quantità di rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti sia dalle strutture ospedaliere regionali sia dalle utenze di soggetti positivi, nonché di un regolare trattamento di tutti i rifiuti urbani raccolti nei Comuni;

**Ritenuto:**

- necessario, nella circostanza di cui trattasi, procedere all'adozione di una ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- necessario, inoltre, fornire alcune prime indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio;
- di raccomandare ai Soggetti gestori la distribuzione di contenitori per il contenimento di rifiuti come definiti dal D.P.R. n. 254 del 17 luglio 2003 e oggetto della presente Ordinanza.
- necessario precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione della raccolta differenziata, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate in ciascun territorio comunale;
- necessario emanare la presente Ordinanza per garantire il corretto ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni infette;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa -dalla data della presente ordinanza e per mesi sei- è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione siciliana, in particolare nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, necessarie a garantire le regolari attività del ciclo integrato dei rifiuti, il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 e la salvaguardia della salute pubblica.

### **Articolo 2**

*(Modalità di raccolta dei rifiuti urbani)*

1. Per le finalità di cui sopra si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
  - A. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*
    - A1. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).*
  - B. *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*

*UTENZE DI TIPO A - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*

2. L'Azienda Sanitaria Territorialmente competente (ASP) cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che in particolare provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra.
3. Nei casi di motivata e dimostrata impossibilità - per esempio per la mancanza di contratti in essere ovvero idonei, per l'aumento delle utenze e delle quantità da trattare - il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune tramite il Gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi, quest'ultimo, di personale appositamente addestrato.
4. In deroga alle linee guida sulla raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata come organizzate negli affidamenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dell'utenza tipo A è svolta secondo le seguenti procedure:
  - a. È sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
  - b. Tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
  - c. Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

- d. I due sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- e. I due sacchi, inseriti in appositi contenitori conformi per il contenimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno gestiti con le procedure in vigore sul territorio comunale e smaltiti in conformità ai metodi di cui ai successivi articoli.
- f. Il Gestore affidatario del servizio di igiene urbana distribuisce alle utenze di tipo A) apposito KIT per il ritiro dei rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare e provvede a eseguire la raccolta dei rifiuti con una frequenza stabilita dal Gestore non inferiore a 2 volte la settimana con le seguenti modalità:
- g. All'arrivo al domicilio il Gestore:
  - i. contatta telefonicamente l'utenza di tipo A) invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti;
  - ii. gli addetti alla raccolta indossano i DPI e, arrivati alla porta dell'utente, prelevano il contenitore utilizzato e depositano un nuovo KIT per il successivo ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e appositi contenitori a perdere), suonano il campanello e si allontanano prima dell'apertura della porta;
  - iii. il posizionamento del contenitore da parte dell'utenza di tipo A contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.

*UTENZE DI TIPO A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).*

- 5. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 sarà curato dal Comune tramite il Gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato.
- 6. Si adottano le medesime procedure, di cui sopra, relative alle utenze di tipo A.

*UTENZE DI TIPO B - Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*

- 7. Per le utenze di tipo B saranno mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.
- 8. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

**Articolo 3**  
(Altre disposizioni)

1. Le ASP dovranno comunicare ai Comuni le utenze dei Soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, con indicazione della durata per la quale occorre garantire la raccolta. I Comuni trasmetteranno i dati strettamente necessari ai propri gestori. Tutte le comunicazioni dovranno garantire la tutela della privacy.
2. I dati dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*" nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel caso di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi ed in particolare all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.
4. Il Gestore del servizio comunale di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A e A1, in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.

**Articolo 4**  
(Smaltimento)

1. I rifiuti raccolti come sopra indicato presso le utenze di tipo A), A1) mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del d.lgs. 152/2006 con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (EER 20.03.01).
2. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i suddetti rifiuti dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
3. I rifiuti in oggetto, prioritariamente quelli di tipo A e A1, dovranno essere, *in via privilegiata*, inviati alla termodistruzione -TD- in conformità ai criteri di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 254/2003 anche in deroga all'autorizzazione posseduta dall'impianto di TD.
4. Nei casi in cui non si ricorra alla termodistruzione, lo smaltimento di tali rifiuti sarà effettuato presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente senza compattazione.

**Articolo 5**  
(Ulteriori deroghe)

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
2. Fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti in fase di emergenza potranno non concorrere nella determinazione della TARI.

3. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale -non di tipo A e A1- e pertanto i regolari conferimenti negli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani anche in presenza di ridotto funzionamento o blocco di alcuni impianti e/o sovraccarico di altri, attivando un meccanismo regionale di mutuo soccorso, in deroga alle autorizzazioni vigenti:
  - a. possono essere aumentate, ove tecnicamente possibile, le capacità autorizzate degli impianti di trattamento del 20%, quella annua, e del 40%, quella giornaliera, nel rispetto dei codici EER autorizzati;
  - b. nel rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi e di quelle in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 conv. L n. 13/2018, per le operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 possono essere aumentate, ove tecnicamente possibile, del 20% la capacità annua e del 50% quella istantanea.
  - c. relativamente agli impianti di TMB e di discarica, in caso di temporanea impossibilità, con riguardo alla lettera a) della nota (\*) della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), è possibile destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione, codice CER 19.05.01, per un tempo non inferiore a 15 giorni. Il predetto requisito di ammissibilità in discarica è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 60%.
  - d. per gli impianti di compostaggio restano ferme le disposizioni tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. nonché le norme di cui al decreto legislativo 75/2010 e ss.mm.ii.. Sono sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle citate disposizioni normative nazionali.
  - e. la durata di svolgimento delle campagne di impianti mobili per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica, autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 è estesa per tutta la durata dello stato di vigenza della presente ordinanza. Sono ammesse, campagne presso impianti con autorizzazioni ambientali ancorché scadute purché il gestore dimostri, con documentazione resa sotto forma di perizia giurata, la presenza e la funzionalità di idonei presidi ambientali e la mancanza di ogni pregiudizio per l'ambiente e per la salute per tutto il periodo di funzionamento.
  - f. È fatto obbligo ai gestori che intendono avvalersi delle presenti disposizioni straordinarie di dare preventiva comunicazione agli enti e agli uffici, di cui al penultimo comma del presente articolo, allegando una perizia giurata a firma del gestore e di un tecnico abilitato, che illustra dettagliatamente le attività e le modalità con cui si intendono attuare le disposizioni di cui alla presente, e che attesta il conseguimento della garanzia del più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Inoltre, ove necessario, occorrerà allegare le prescritte garanzie finanziarie anche in adeguamento a quelle già approvate.
4. Eventuali pareri e/o provvedimenti degli enti competenti devono pervenire entro giorni due dalla data di comunicazione; decorso tale termine l'attività può essere avviata. I pareri e/o provvedimenti dell'Autorità Ambientale Regionale e degli altri uffici in materia di ambiente, compreso quanto previsto all'art. 6 comma 9 e all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere rilasciati entro un tempo complessivo non superiore a giorni sette. Restano esclusi i tempi, comunque ridotti a un terzo, per gli eventuali obblighi di pubblicità degli atti procedimentali.
5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviate al: Comune, ARPA, ASP, Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana o Libero Consorzio comunale, SRR, Prefettura e Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

6. Gli Enti e gli uffici di cui al comma precedente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni della presente Ordinanza e svolgeranno i controlli di competenza.
7. Tutti i gestori, avvalendosi tempestivamente delle disposizioni di cui sopra e nei limiti suddetti, sono tenuti a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni al fine di non creare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali.

### **Articolo 6**

*(Conferimenti di percolati provenienti da discariche e impianti di trattamento della frazione organica nell'impianto di depurazione della raffineria di Gela)*

1. In deroga alla prescrizione n.61 della AIA di cui al DM n.236/2012, il gestore dell'impianto di depurazione "TAS - biologico industriale", in Comune di Gela -Raffineria di Gela-, è autorizzato a ricevere ed effettuare le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi, codici CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01) e 19.07.03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02\*) provenienti da impianti di recupero della frazione organica e da discariche site nel territorio siciliano nel limite massimo di 50 tonn/giorno.
2. Il ricevimento e il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, avverrà con le seguenti modalità:
  - a. Per i primi 15 giorni decorrenti dal primo conferimento, saranno accettati 25 m<sup>3</sup>/giorno; successivamente saranno accettati 50 m<sup>3</sup>/giorno.
  - b. Nell'arco temporale suddetto dovranno prelevarsi campioni medi nella 24 ore per i parametri indicati nel provvedimento interministeriale 9/11/2204; per quelli non menzionati si farà riferimento ai limiti della tabella 3, all5, parte 3, Dlg 152/2006.
  - c. Qualora dovessero evidenziarsi fenomeni di sofferenza dell'assetto depurativo si dovrà procedere alla graduale riduzione o alla sospensione. I campionamenti delle acque di scarico rispetteranno la tempistica prevista e comunque a frequenza non superiore a una settimana.
  - d. Tutte le fasi del conferimento dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti ed in particolare dovrà essere utilizzato un registro di carico e scarico conforme alla vigente normativa in materia.
  - e. È fatto obbligo della comunicazione relativa al catasto rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dalla L. n. 70/94 e s.m.i..
3. L'ARPA svolgerà, oltre alle attività di controllo ordinariamente previste, almeno un controllo aggiuntivo nel periodo di validità della presente ordinanza fornendo gli esiti al Libero Consorzio di Caltanissetta deputato ai controlli amministrativi sulla gestione del rifiuto trattato.

### **DISPONE**

1. La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:
  - a tutti i Comuni del territorio regionale;
  - alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
  - alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
  - alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
  - all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
  - al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
  - alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;

- alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
  - ai gestori impianti di incenerimento ditta Ecofarma Z.I. Carini, Gespi Augusta (SR), Ekop Z.I. Piano Tavola Belpasso (CT);
  - ai Gestori IPPC Sicula Trasporti s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2 in Liquidazione, Impianti SRR ATO4 Caltanissetta Provincia Sud srl, ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., Ambiente e Tecnologia S.r.l., SOGEIR S.p.A., OIKOS SpA, Catanzaro Costruzioni srl., Raffineria di Gela
2. La trasmissione della presente ordinanza:
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - al Ministero della Salute;
  - al Capo della Protezione Civile Nazionale;
  - all'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione;
  - alle Prefetture della Regione Siciliana;
  - all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
  - all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
  - all'Assessore regionale alla Salute;
  - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
  - al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute;
  - al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico;
  - a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente Ordinanza.
3. La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

### **RENDE NOTO**

che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Presidente**  
**MUSUMECI**